REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Marsala

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Giampaolo Bellofiore, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2016/2023 R.G.

promossa da

Parte_1 (CF *C.F._1*), rappresentata e difesa dall'avv. STALLONE Pietro

Appellante

contro

Controparte_1 (CF *P.IVA_1*), rappresentata e difesa dall'avv. SPAGNOLO Santo

Appellata

Controparte_2 (CF *C.F._2*, rappresentato e difeso dall'avv. LOMBARDO Antonella Loredana

Appellato

e

Controparte_3 (CF *P.IVA_2*)

Appellata contumace

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte appellante: *"ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa è da ascriversi alla condotta negligente, imprudente e gravemente imperita del sig.* *CP_2* *il quale alla guida del proprio veicolo non avvedendosi della presenza del pedone sulla carreggiata impattava contro la sig. ra* *Pt_1* *facendola cadere a terra, cagionando il danno fisico per cui è lite. Ritenere e dichiarare che l'odierna appellata* *CP_1* *[...]* *, in virtù del contratto di assicurazione RCA e della responsabilità civile verso terzi ex art 149 codice delle assicurazioni private è tenuta a risarcire a parte appellante il danno fisico patito dalla signora* *Pt_1* *, nella misura di € 7.650,50 (settemila seicentocinquanta/50) e rimborsare le spese sostenute. Conseguentemente condannare gli odierni appellati, al risarcimento del danno fisico cagionato all'appellante nella misura di € 7.650.50 (settemila seicentocinquanta/50); Con vittoria di spese, competenze ed onorario dei*

due gradi di giudizio da distrarsi in favore dell'avvocato costituito in giudizio che, si dichiara sin d'ora antistatario";

per parte appellata Controparte_1 : *"- respingere l'interposto gravame, siccome erroneo ed infondato, per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta; - in subordine, ridurre le pretese di parte appellante in esito alle risultanze istruttorie ed alle evidenze probatorie, ove concretamente opponibili alla concludente, tenuto conto, altresì, ai sensi dell'art. 1227, I comma, c.c., del concorso di colpa della danneggiata nella causazione dell'evento lesivo e delle somme corrisposte dalla CP_3 per l'evento per cui è causa. Con vittoria di spese e compensi"*;

per parte appellata CP_2 : *"1. preliminarmente ritenere l'inammissibilità dell'appello proposto da controparte; 2. nel merito rigettare integralmente i motivi di appello proposti nell'interesse della Sig.ra Pt_1 [...] in quanto infondati in fatto ed in diritto; 3. per l'effetto confermare la sentenza n. 428/2018 resa inter partes dal Giudice di Pace di Castelvetrano nell'ambito del giudizio n. 337/2021 R.G. pubblicata, mediante deposito in cancelleria, in data 23.10.2023; 4. condannare parte appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre rimborso forfettario ed iva e cp.a come per legge; 5. condannare parte appellante al risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa, per l'azione temerariamente intrapresa ex art 96 c.1. c2 c.p.c."*.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 30.3.2021, Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Castelvetrano, la Controparte_3 e Controparte_2 , chiedendo la loro condanna, in solido, al risarcimento dei danni asseritamente patiti in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi in Campobello di Mazara in data 5.9.2018, alle ore 17:30 circa.

L'attrice esponeva che, in quel giorno e orario, ella si trovava davanti all'abitazione della propria figlia, sita in Campobello di Mazara, via Cavallotti n. 58, allorquando veniva improvvisamente investita dall'autovettura Ford Fiesta targata BP765EY, di proprietà e condotta da Controparte_2 , il quale, nell'effettuare una manovra di retromarcia, non si avvedeva della sua presenza, urtandola e facendola cadere rovinosamente a terra.

Assumeva che, immediatamente dopo il fatto, veniva trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Castelvetrano (ASL n. 9), ove le venivano diagnosticate lesioni consistenti in trauma distorsivo della caviglia sinistra, contusione lombosacrale e, in successivi controlli, cervicalgia post-traumatica; riferiva di essersi sottoposta a visite specialistiche e a cicli di fisiokinesiterapia.

Sulla scorta della documentazione sanitaria e di una relazione medico-legale di parte, l'attrice deduceva di avere subito un danno biologico permanente nella misura del 4% e di aver patito un periodo di invalidità temporanea totale di 20 giorni e ulteriori periodi di invalidità temporanea parziale pari a 20 giorni al 75%, 20 giorni al 50% e 10 giorni al 25%, oltre a un apprezzabile danno morale soggettivo, correlato alle sofferenze fisiche e psichiche patite. Esponeva altresì di aver sostenuto spese mediche, documentate e quantificate in € 500,00.

Premesso che il veicolo danneggiante risultava, all'epoca, assicurato per la responsabilità civile verso i terzi, l'attrice indicava quale compagnia tenuta al risarcimento *Controparte_3 [...]*, alla quale aveva inviato formale diffida, unitamente al proprietario-conducente *CP_2* . Riferiva che la compagnia *CP_3* aveva provveduto a corrisponderle la somma di € 400,00, che ella aveva trattenuto a titolo di acconto sul maggiore importo ritenuto dovuto.

Sulla base di tali allegazioni, la danneggiata chiedeva in primo grado la condanna, in solido, di *CP_3* e *CP_2* al pagamento dell'importo complessivo di € 7.657,00, oltre interessi e rivalutazione, già detratto l'acconto di € 400,00, a titolo di integrale ristoro del danno non patrimoniale e patrimoniale patito.

Nel corso del giudizio di primo grado interveniva volontariamente *Controparte_1 [...*, deducendo che, alla data del sinistro, l'autovettura Ford Fiesta targata BP765EY era in realtà assicurata con essa e non con *CP_3* , come risultava dal certificato di assicurazione e da apposita interrogazione della Banca Dati ANIA, prodotti in giudizio; sosteneva, pertanto, di essere la sola compagnia legittimata passivamente, e di essere subentrata, quanto all'eventuale obbligo risarcitorio, nella posizione erroneamente ascritta a *CP_3* .

Controparte_1 e *CP_2* – parimenti costituito in giudizio – contestavano integralmente la dinamica del sinistro così come descritta in citazione, negando che l'autovettura fosse in movimento e che fosse stata posta in essere una manovra di retromarcia. In particolare, l'assicurato *CP_2* , con dichiarazione spontanea trasmessa al proprio legale e alla compagnia, riferiva che, al momento del fatto, l'autovettura si trovava ferma, con motore spento, sul lato destro di via Cavallotti, con l'anteriore in direzione di via del Rosario, e che egli era seduto all'interno dell'abitacolo intento a redigere una lista di materiali.

Secondo tale versione alternativa, l'odierna attrice, mentre discuteva con un muratore impegnato in lavori edili presso un immobile situato sull'altro lato della strada, avrebbe camminato all'indietro distrattamente, urtando con il proprio corpo la parte posteriore dell'auto in sosta e cadendo a terra. Lo stesso *CP_2* affermava di essere sceso immediatamente dal veicolo, trovando la donna già nell'atto di rialzarsi, e che i presenti

(indicati nei testi *Testimone_1* *Testimone_2* e *Testimone_3*) gli avevano riferito che la stessa, arretrando mentre parlava con il muratore, aveva urtato l'auto parcata, cadendo.

A sostegno di tale ricostruzione, i convenuti producevano la dichiarazione dell'assicurato e invocavano la prova testimoniale dei predetti testi presenti ai fatti, allegando altresì una perizia DEKRA eseguita sulla parte posteriore del veicolo, dalla quale risultava l'assenza di danni compatibili con urto con pedoni, essendosi rilevati soltanto segni di normale usura del tempo e lievi graffi non ricollegabili al sinistro; veniva, altresì, dato atto che sulla vettura non risultavano interventi di carrozzeria.

CP_1 contestava, inoltre, la riconducibilità eziologica delle lesioni lamentate al sinistro come descritto dall'attrice, evidenziando che la relazione medico-legale di parte aveva natura meramente assertiva e che la prova del danno non poteva prescindere da un accertamento tecnico neutrale, fondato su una dinamica attendibile; si opponeva alla richiesta di CTU medico-legale formulata dall'attrice in primo grado, ritenendola di carattere esplorativo, chiedendo comunque, in subordine, che al consulente fossero posti specifici quesiti volti ad accertare nesso causale, durata delle inabilità e sussistenza di eventuali postumi permanenti.

Con sentenza del 23.10.2023, il Giudice di Pace di Castelvetrano rigettava integralmente la domanda attorea, ritenendo non dimostrata la responsabilità del *CP_2* nella causazione del sinistro e condannava *Parte_1* al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto costituito e dell'intervenuta compagnia assicuratrice.

Con atto di citazione notificato in data 24.11.2023, *Parte_1* ha proposto appello innanzi a questo Tribunale, evocando in giudizio *Controparte_1* , *Controparte_2* *[...]* e *Controparte_3*

Con l'atto di gravame l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado deducendone l'erroneità nella parte relativa alla ricostruzione della dinamica del sinistro, sostenendo che l'investimento in retromarcia sarebbe stato provato dalla complessiva istruttoria, e la non correttezza della valutazione delle prove testimoniali, lamentando che il Giudice di Pace avrebbe attribuito un ingiustificato maggior peso alle deposizioni dei testi indicati dalla controparte (in particolare *Tes_1* e *Tes_2* , sminuendo la portata della testimonianza del proprio teste *[...]* *Tes_4* , ritenuto invece decisivo. Inoltre, il primo giudice non avrebbe tenuto in debita considerazione la documentazione sanitaria e la relazione medico-legale prodotta, che, secondo tale prospettazione, avrebbero dimostrato la riconducibilità delle lesioni al sinistro e la gravità del danno non patrimoniale.

L'appellante ha chiesto, pertanto, in riforma integrale della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda risarcitoria originaria e la condanna degli appellati, in solido, al pagamento

dell'importo di € 7.657,00, ovvero di quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, nonché al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Con comparsa di risposta tempestivamente depositata si è costituita nel giudizio d'appello *Controparte_1* , la quale, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, insistendo sulle difese svolte in primo grado. In particolare, ha ribadito l'erroneità della ricostruzione attorea circa l'avvenuto investimento in retromarcia e la correttezza della valutazione delle prove compiuta dal Giudice di Pace, che aveva valorizzato le testimonianze dei soggetti presenti al fatto, ritenendo la dinamica del veicolo fermo e della caduta per arretramento dell'attrice più attendibile rispetto alla versione fornita da quest'ultima e dal teste dalla stessa indicato; la mancanza di prova del nesso causale tra il sinistro, per come ricostruito dalla stessa appellante, e le lesioni lamentate, alla luce della documentazione medica e della perizia sul veicolo; la sussistenza di un rilevante concorso di colpa, se non di una responsabilità esclusiva, della danneggiata, tenuto conto degli obblighi imposti ai pedoni dagli artt. 140 e 190 Codice della strada e dalla giurisprudenza in tema di investimento di pedoni e concorso ex art. 1227 c.c.

Si è costituito anche *Controparte_2* , il quale, aderendo sostanzialmente alla prospettazione difensiva di *CP_1* ha ribadito di non avere effettuato alcuna manovra di retromarcia al momento dei fatti, di essersi trovato fermo a motore spento e di avere assistito alla caduta dell'attrice mentre questa arretrava parlando con un muratore; chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello e la conferma della decisione di primo grado.

Controparte_3 non si è costituita nel giudizio di appello, rimanendo contumace.

Espletata CTU medico-legale, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.

***

Con il proposto gravame *Parte_1* ha chiesto la riforma della sentenza del Giudice di Pace di Castelvetrano nella parte in cui è stata rigettata la domanda risarcitoria, deducendo che il primo giudice avrebbe erroneamente ricostruito la dinamica del sinistro, sulla base di una non corretta valutazione delle prove testimoniali, della documentazione medica riversata in atti e della relazione medico-legale di parte.

Giova premettere in termini generali che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., compete alla parte che agisce in giudizio l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, mentre incombe alla parte convenuta l'onere di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa.

Nei giudizi risarcitori correlati alla verificazione di sinistri stradali, tale ripartizione dell'onere della prova comporta che il danneggiato debba dimostrare, in via principale, l'esistenza di un evento dannoso; la dinamica del sinistro, ovvero le modalità in cui esso si è verificato; il coinvolgimento del veicolo del convenuto in tale dinamica e il nesso causale tra il sinistro e le lesioni o i danni lamentati.

La presunzione di cui all'art. 2054, comma 1, c.c. – che pone a carico del conducente del veicolo una responsabilità presunta, salvo prova liberatoria – opera una volta accertato che il sinistro è stato prodotto dalla circolazione del veicolo, e non esonera il danneggiato dall'onere di provare la ricostruzione fattuale minima dell'evento lesivo. In difetto di tale dimostrazione, la presunzione non può trovare applicazione.

Il convenuto può vincere tale presunzione, ovvero limitarne gli effetti, dimostrando che il sinistro si è verificato per caso fortuito, per fatto esclusivo del danneggiato o per concorso colposo di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. In particolare, in tema di investimento di pedoni, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che il giudice di merito è chiamato a valutare, in concreto, la condotta del pedone alla luce degli obblighi di diligenza e prudenza sanciti dalle norme del Codice della strada (artt. 140 e 190 C.d.S.), potendo pervenire al riconoscimento di un concorso di colpa, anche prevalente, quando la condotta del pedone si riveli imprevedibile, imprudente e in violazione delle regole di comune cautela (cfr. Cass. Sez. 3, 25/01/2024, n. 2433, Rv. 670063 – 01; Cass. Sez. 6, 22/02/2017, n. 4551, Rv. 643134 – 01).

Alla luce di tali principi, occorre verificare se, nel caso in esame, l'appellante abbia assolto l'onere di provare la dinamica del sinistro come da lei prospettata e, in particolare, l'esistenza di un investimento in retromarcia da parte del veicolo condotto dal *CP_2* , ovvero se debba ritenersi prevalente la diversa ricostruzione offerta dagli appellati.

È pacifico tra le parti, ed emerge dalla documentazione medica, che in data 5.9.2018 *Pt_1 [...]* abbia subito un trauma da caduta in via Cavallotti, a Campobello di Mazara, riportando lesioni di natura contusiva e distorsiva alla caviglia sinistra e alla regione lombare, con successivi disturbi cervicali.

Sussiste, dunque, un evento dannoso storicamente verificatosi, consistente nella caduta dell'attrice e nel conseguente pregiudizio alla sua integrità psicofisica, che costituisce presupposto indefettibile della pretesa risarcitoria.

È controverso, di contro, e costituisce l'oggetto principale della controversia, se tale evento sia stato causato dall'investimento dell'attrice da parte di un veicolo in manovra, come sostenuto

dalla odierna appellante, ovvero da una caduta autonoma del pedone per arretramento imprudente in prossimità di un veicolo fermo, come sostengono gli odierni appellati costituiti.

A sostegno della propria prospettazione difensiva l'appellante ha richiamato la documentazione sanitaria prodotta dinanzi al primo giudice e la perizia di parte, che attestano le lesioni e ne riconducono la genesi al sinistro del 5.9.2018, oltreché la deposizione del teste *Testimone_4* il quale, secondo tale impostazione, avrebbe confermato l'investimento in retromarcia da parte della Ford Fiesta.

Al riguardo, va tuttavia evidenziato che:

- i referti di Pronto Soccorso e le certificazioni mediche successive attestano le conseguenze lesive (trauma distorsivo alla caviglia, contusione lombosacrale, cervicalgia), ma non contengono una descrizione precisa ed oggettiva della dinamica del sinistro. Le indicazioni sull'origine traumatica sono, infatti, normalmente tratte dalle dichiarazioni rese dal paziente al personale sanitario e, in difetto di riscontri esterni, non possono valere come prova piena della specifica modalità di verificazione del fatto, specie quando su di essa si registri un contrasto tra le parti.

- la relazione medico-legale prodotta dall'attrice costituisce un elaborato tecnico di parte, che trae i propri presupposti, anche quanto alla ricostruzione del fatto, dalle allegazioni della stessa danneggiata. Il suo valore probatorio è, pertanto, limitato alla valutazione clinica delle lesioni e non può assumere, di per sé, efficacia dirimente nel dimostrare che le lesioni derivino da un investimento in retromarcia, come allegato, piuttosto che da una semplice caduta per urto contro un veicolo fermo;

- la deposizione del teste *Tes_4* – unico teste oculare indicato dalla parte attrice – è stata ritenuta dal Giudice di Pace meno attendibile rispetto a quelle rese dai testi indicati dalla controparte, anche in considerazione dei rapporti di conoscenza tra il teste e la famiglia dell'attrice. Sul punto, l'appellante si è limitata a dolersi di tale valutazione, invocando un nuovo e diverso apprezzamento dell'attendibilità del teste, senza tuttavia indicare specifici passaggi della deposizione o elementi oggettivi che consentano di ritenere illogica o contraddittoria la motivazione del primo giudice.

Di contro, le difese articolate dagli appellati *CP_2* e *CP_1* si fondano su un complesso articolato di elementi costituito, da un lato, dalle dichiarazioni rese dai testi *Tes_1* e *Tes_2* i quali hanno confermato la presenza del veicolo in sosta, la condotta dell'attrice che arretrava senza accertarsi della presenza di autoveicoli e la conseguente caduta dopo l'urto con l'auto, dall'altro la perizia tecnica *Tes_5* sulla parte posteriore del veicolo, dalla quale risulta che sulla carrozzeria posteriore non sono stati riscontrati danni riconducibili a urto con

pedoni, ma solo lievi graffi e segni di normale usura, e che il veicolo non aveva subito interventi di carrozzeria.

Si tratta di elementi che, pur essendo ciascuno singolarmente valutabile, assumono particolare rilievo nella loro convergenza. Invero, le dichiarazioni rese dai testi *Tes_1* e *Tes_2* provenendo da soggetti che, per quanto emerge, non risultano legati all'assicurato da rapporti tali da comprometterne la terzietà, presentano una narrazione concordante, dettagliata e compatibile con le caratteristiche del luogo (presenza di un cantiere edile, muratori sul posto, auto parcheggiata lungo la via); la perizia sul veicolo costituisce un riscontro tecnico oggettivo, idoneo a corroborare la tesi secondo cui non si sarebbe verificato un urto di significativa intensità tra il pedone e la parte posteriore dell'auto, quale normalmente ci si attenderebbe in caso di investimento da retromarcia con forza sufficiente a determinare la caduta del pedone, come allegato dall'attrice.

Alla luce del complesso delle risultanze, il quadro probatorio sulla dinamica del sinistro risulta quantomeno ambiguo e non consente di affermare, con ragionevole grado di certezza, che il sinistro si sia verificato nelle modalità prospettate dall'attrice (veicolo in retromarcia che investe il pedone), mentre appare maggiormente plausibile la diversa ricostruzione dell'evento come caduta del pedone conseguente ad arretramento imprudente in prossimità di un veicolo fermo.

In presenza di due possibili ricostruzioni alternative, entrambe astrattamente compatibili con alcuni elementi di prova, ma con una di esse – quella sostenuta dagli odierni appellati costituiti – confortata da più punti di riscontro (dichiarazione dell'assicurato, testimonianze plurime, perizia sul veicolo), non può dirsi assolto l'onere probatorio, gravante sull'attrice ex art. 2697 c.c., di dimostrare che il danno lamentato sia conseguenza di un illecito ascrivibile al conducente del veicolo.

In altri termini, non risulta provato che il veicolo fosse in moto, né che fosse in corso una manovra di retromarcia negligente o imprudente; difetta, quindi, la dimostrazione del fatto generatore della responsabilità civilistica in capo al *CP_2* (condotta di guida colposa) e, per reflesso, in capo alla compagnia assicuratrice.

In tale situazione di incertezza, non può operare la presunzione di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., che presuppone che sia già accertato che il sinistro sia stato prodotto dalla circolazione del veicolo, rimanendo nel caso in esame irrimediabilmente dubbio se l'evento lesivo sia stato causato dal movimento del veicolo o dal comportamento autonomo del pedone.

Al difetto di prova in ordine alla dinamica del sinistro prospettata dalla *Pt_1* e al nesso di causalità rispetto alla condotta del convenuto *CP_2* consegue l'infondatezza della domanda risarcitoria.

Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che l'odierna appellante non abbia assolto l'onere probatorio, su di lei gravante ex art. 2697 c.c., di dimostrare che le lesioni lamentate siano conseguenza di un investimento in retromarcia da parte del veicolo condotto da *CP_2* , sicché deve ritenersi che il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione dei principi in tema di responsabilità da circolazione di veicoli e di riparto dell'onere della prova, pervenendo al rigetto della domanda risarcitoria.

Le doglianze formulate con l'atto di appello si risolvono in una richiesta di diversa valutazione del materiale probatorio, non sorretta dall'indicazione di specifici errori logici o giuridici nella sentenza impugnata e, pertanto, non possono essere accolte.

Ne discende il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza impugnata, restando assorbito ogni ulteriore profilo relativo al *quantum debeatur*.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con condanna della parte appellante alla rifusione in favore degli appellati costituiti, in base alle tabelle vigenti e in considerazione del valore della controversia – rapportato al *petitum* – applicati i parametri minimi, in ragione della bassa complessità della controversia, del valore dell'affare (prossimo ai valori minimi dello scaglione di riferimento) e, in generale, dell'attività difensiva in concreto svolta nell'interesse degli appellati. Nulla è dovuto nei confronti di *Controparte_3* , rimasta contumace.

Non ricorrono i presupposti per disporre la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come richiesto dall'appellato *CP_2* , non potendo affermarsi che l'appellante abbia agito nella consapevolezza dell'infondatezza dell'impugnazione.

Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte appellante.

Per l'effetto del rigetto dell'impugnazione va, altresì, accertata, nei confronti di *Parte_1 [...]* l'esistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, *contrariis reiectis,* così provvede:

- **rigetta** l'appello e, per l'effetto, **conferma** integralmente la sentenza impugnata;

- **condanna** *Parte_1* a rifondere a *Controparte_1* le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge;

- **condanna** *Parte_1* a rifondere ad *Controparte_2* le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;

- **dichiara** irripetibili le spese nei rapporti tra l'appellante e l'appellata contumace *[...]* *Controparte_3* ;

- **pone** le spese di CTU definitivamente a carico di parte appellante;

- **dichiara** che sussistono nei confronti di *Parte_1* i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Così deciso in Marsala, il 6.3.2026.

Il Giudice

Giampaolo Bellofiore